

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 235 DEL 28/04/2021

Pratica n. 34496 del 28/04/2021

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
<b>CODICE CRAM</b>	DG.007.01.7H	<b>Obiettivo Funzione:</b> B01GEN - Generico

<b>OGGETTO</b>	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere n. 42 sito in Comune di Viterbo, assegnato al sig. Generoso Fortunati ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ISTRUTTORE Eurosia Bonci	P.L. Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni societarie	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Dott. Agr. Fabio Genchi
		Firmato Dott. Agr: Fabio Genchi
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> Firmato Dott. Agr: Fabio Genchi		

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE		DIRIGENTE DI AREA	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 235	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 28/04/2021

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 235 DEL 28/04/2021

**OGGETTO:** cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agencia sul podere n. 42 sito in Comune di Viterbo, assegnato al sig. Generoso Fortunati ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agencia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 Gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agencia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agencia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agencia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i";

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 2 al "Bilancio di previsione 2021-2023", che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato);

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Alfredo Spezzano, notaio in Vetralla, del 9 gennaio 1954, rep. n. 566, registrato a Viterbo il 23 gennaio 1954, al n. 1475, Vol. 185 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 5 febbraio 1954, al n. 695 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Generoso Fortunati di Filippo, nato a Montefiascone il 30 gennaio 1910, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come podere n. 42, sito in Comune di Viterbo, località Eternità, della superficie catastale di ha 13.33.40, effettiva di ha 13.76.80, distinto in catasto alla Sez. 6<sup>^</sup> con i mappali nn. 36/2/B3 - 36/2/B1 - 246/B1 - 246/B3 - 244/2/B1 - 244/2/B3, confinante con fosso Caprina, podere 41 e proprietà Bacchi, salvo altri, successivamente introdotto in Catasto dello stesso Comune al foglio 107, particelle 42 - 56 - 58 - 59 per la superficie di ha 13.89.80. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1953;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Luigi Orzi, notaio in Viterbo, del 12 maggio 1989, rep. n. 33545, registrato a Viterbo il 26 maggio 1989, al n. 2841 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 22 maggio 1989, al n. 4919 del Registro Particolare, il sig. Generoso Fortunati, sopra generalizzato, ha

venduto, al sig. Filippo Fortunati, nato a (omissis), coniugato in regime di comunione con la sig.ra Carelli Gabriella o Gabriella, nata a V(omissis), il quale ha accettato ed acquistato, un fondo, sito in Comune di Viterbo, costituito da una porzione del podere n. 42;

PRESO ATTO che, il sig. Filippo Fortunati, con istanza del 18 marzo 2021, protocollo n. 1981, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria degli Uffici della competente struttura;

## **D E T E R M I N A**

In conformità con le premesse e la relazione "Allegato A", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Generoso Fortunati, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Alfredo Spezzano, del 9 gennaio 1954, rep. n. 566, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Viterbo al foglio 107, particelle 42 - 56 - 58 - 59 per la superficie di ha 13.89.80, costituente il podere n. 42, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.



DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell’Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI  
PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE,  
PROCEDURE CONSIP E MEPA**

**P.L. Rapporto con gli assegnatari  
e Partecipazioni Societarie  
EB/eb**

## RELAZIONE

**Assegnatario:** sig. Generoso Fortunati, nato a Montefiascone il 30 gennaio 1910;

**Matricola:** n. 551/V;

**Contratto:** del 9 gennaio 1954, rep. n. 566;

**Podere:** n. 42, sito in Comune di Viterbo, località Eternità, di ha 13.89.80;

**Dati Catastali:** al foglio 107, particelle 42 - 56 - 58 - 59;

**Confini:** fosso Caprina, podere 41 e proprietà Bacchi, salvo altri.

Il sig. Filippo Fortunati, con istanza del 18 marzo 2021, protocollo n. 1981, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente il podere n. 42, sito in Viterbo, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 19 marzo 2021, redatta dal tecnico incaricato, geom. Eliseo Francesco Fulgenzi, che si allega alla presente determinazione, dalla quale si evince che sul fondo si rileva servitù apparente consistente in scolina per il deflusso delle acque meteoriche e di passaggio sul foglio 107 particella 56, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite. (All.1)

Il fondo è stato oggetto di frazionamenti eseguiti ancor prima della legge 191 del 19 febbraio 1992 e quindi in violazione della medesima norma. Lo Studio Legale Lepore, con parere pro-veritatae pervenuto ad ARSIAL il 4 dicembre 2007 prot. 11824, ha acclarato l'obbligo dell'Agenzia ad adempiere alla cancellazione del vincolo di riservato dominio anche nelle situazioni di violazioni, limitazioni e divieti previsti dalle norme di legge, a condizione che siano spirati, ai sensi dell'art. 6 della L. 379/67, i termini quinquennali per l'azione di annullamento dell'atto compiuto in contrasto con le citate norme di legge. Gli Organi Superiori dell'Agenzia sono stati edotti del parere pro-veritatae in occasione della deliberazione n. 28 del 12 febbraio 2008.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 2 aprile 2021

ISTRUTTORE  
*Eurosia Bonci*